



Comune di Avio

PROVINCIA DI TRENTO

R E G O L A M E N T O

PER LA SOMMINISTRAZIONE DEL GAS AGLI UTENTI



COMUNE DI AVIO

PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO PER LA SOMMINISTRAZIONE DEL GAS AGLI UTENTI

ART. 1 - UTENZE

Le domande di fornitura del gas devono essere rivolte dagli interessati alla Direzione di esercizio della Società Concessionaria, utilizzando l'apposito stampato fornito dalla Direzione stessa.

La Concessionaria è obbligata a fornire il gas a chiunque ne faccia richiesta qualora:

- a) esista già una tubazione della Concessionaria nella via in cui è sita la casa, per cui si faccia richiesta di allacciamento alla rete di distribuzione del gas, e quando tale tubazione giunge fino alla casa stessa;
- b) il richiedente abbia ottenuto dal proprietario dello stabile le necessarie autorizzazioni scritte per l'immissione del gas nei locali affittati;
- c) il richiedente abbia versato alla Cassa della Concessionaria un anticipo sui consumi a garanzia del pagamento del gas prelevato e del nolo contatore pari all'importo di 100 mc. di gas (solo nel caso che l'utente non abbia altri depositi presso le concessionarie).

La somma depositata a garanzia del pagamento del consumo del gas, verrà restituita contestualmente all'utente ad avvenuto pagamento dell'ultima fornitura del gas consumato, contro restituzione della ricevuta dell'anticipo fatto e





senza alcun calcolo di intresse.

In ogni caso, l'allacciamento di una utenza alla rete di distribuzione del gas è subordinato alla possibilità, da parte della Concessionaria di collocare la tubazione e il contatore, con i relativi accessori, in soddisfacenti condizioni di posa.

E' riconosciuto alla Concessionaria il diritto di sospendere l'erogazione del gas all'utente che non paghi regolarmente le somme dovute.

ART. 2 - PRESE - COLONNE MONTANTI - DIRAMAZIONI CONTATORI

Le tubazioni di diramazione del gas dal tubo stradale ai contatori, dette comunemente prese e colonne montanti, saranno installate esclusivamente dalla Concessionaria, con personale proprio o tramite impresa da essa designate, in base al preventivo di spesa di cui all'articolo precedente.

La posa del contatore sarà pure eseguita dalla Concessionaria e la portata di ciascun contatore dovrà essere proporzionale al massimo consumo orario prevedibile;

l'utente non potrà mai staccare né manomettere il contatore, senza il consenso della Concessionaria, e questa potrà per garantirsi da ogni manomissione, apporre al contatore i sigilli e contrassegni che riterrà idonei allo scopo.

La rottura dei sigilli o la manomissione del contatore faranno ricorrere l'abbonato in tutte le responsabilità conseguenti di fronte alla legge e alla Concessionaria per



danni derivanti.

Ogni controllo per la manutenzione dei contatori è riservata esclusivamente agli agenti della Concessionaria muniti di tessera di riconoscimento; agli stessi sarà consentito in ogni momento il libero accesso ai luoghi in cui si trovano gli impianti del gas per eseguire controlli ed operazioni ritenuti necessari a tutela degli interessi della Concessionaria.

L'utente e la Concessionaria hanno il diritto di fare verificare in ogni tempo l'esattezza del contatore: le spese relative saranno a carico della parte soccombente.

Se il contatore si arresta, è fatto obbligo all'utente di darne immediato avviso alla Concessionaria; il consumo relativo al periodo in cui il contatore non ebbe a funzionare verrà calcolato prendendo come base i precedenti consumi dell'utente stesso nei corrispondenti periodi di tempo.

L'utente ha l'obbligo di avere la massima cura del contatore che ha in dotazione, essendo responsabile dei danni ad esso arrecati.

L'utente ha pure l'obbligo di denunciare, per la maggiorazione del calibro del contatore da parte della Concessionaria, eventuali aumenti dei propri consumi di gas, conseguentemente all'installazione di nuovi apparecchi di utilizzazione; faranno carico all'utente i danni derivanti



alla Concessionaria per l'inosservanza, da parte dell'utente stesso, di tale norma.

E' fatto assoluto divieto di usare le condutture del gas per messa a terra degli impianti elettrici.

ART. 3 - IMPIANTI INTERNI

Gli impianti interni del gas, dal contatore della Concessionaria agli apparecchi di utilizzazione, saranno fatti eseguire dall'utente, a sua cura e spese ed a mezzo di installatore iscritto alla C.C.I.A. e di comprovata competenza.

Gli impianti interni che resteranno di proprietà degli utenti, prima di essere posti in esercizio, saranno sottoposti a controllo di tenuta ed ermeticità da parte dell'installatore secondo le modalità delle vigenti norme UNI-CIG; a collaudo eseguito dovrà essere redatta una apposita dichiarazione di tenuta in triplice copia, per l'utente, per la Concessionaria e per la Ditta installatrice.

Avvenuto tale collaudo, con esito favorevole, l'utente assumerà immediatamente la responsabilità dell'uso della manutenzione e della ermeticità dell'impianto interno, rimanendo la Concessionaria completamente sollevata da qualsiasi responsabilità, diretta od indiretta, derivante dall'esercizio dell'impianto interno.

ART. 4 - DIVIETO DI MANOMISSIONE DEGLI IMPIANTI



casi di forza maggiore.

ART. 7 - PAGAMENTO DEL GAS

Il consumo del gas verrà rilevato a periodi di tempo costanti e non inferiori ad un mese dagli agenti della Concessionaria.

Tali indicazioni verranno dagli utenti della Concessionaria annotate sugli appositi registri della Concessionaria stessa e costituiranno prova ineccepibile degli avvenuti consumi, salvo le prove di eventuali errori materiali.

Il pagamento del gas consumato, dei noleggi contatori e delle tasse e imposte relative, sarà fatto dall'utente presso gli Uffici della Concessionaria o tramite gli Istituti di Credito da essa delegati, a seguito di semplice avviso di pagamento recapitato all'utente dagli agenti della Concessionaria o inviato all'utente stesso a mezzo posta.

Trascorsi dieci giorni dalla data di scadenza del pagamento, indicato nell'avviso di cui sopra, l'utente dovrà corrispondere una indennità di mora pari a quella riconosciuta all'esattore comunale.

La Concessionaria è autorizzata a togliere l'erogazione del gas agli utenti che non abbiano provveduto al pagamento della bolletta ed in casi di sospensione delle erogazioni di gas, al rimborso delle spese per il ripristino del servizio.



ART. 8 - CESSAZIONE DELL'UTENZA - TRASFERIMENTO DELL'UTENTE

In caso di trasferimento di abitazione o di cessazione dell'uso del gas l'utente dovrà darne avviso alla Concessionaria per iscritto affinché essa possa procedere alla chiusura del contatore e al conteggio e all'incasso delle somme dovute dall'utente.

Non eseguendo tale formalità, l'utente resterà direttamente responsabile verso la Concessionaria per il pagamento del gas che verrà consumato dai suoi successori, delle tasse ed imposte e noleggi contatori relativi, e per qualsiasi danno che possa derivare al contatore.

Le persone che subentrano in locali forniti di contatore di gas, prima di usufruire, dovranno rivolgersi alla Concessionaria per stipulare il regolare contratto di utenza.

ART. 9

Rimane inteso che gli importi relativi alla spesa di allacciamento, versati dagli utenti alla Concessionaria e depositati nella cassa della Società a titolo di anticipo sui consumi del gas (art. 16 convenzione) vengano trasferiti dalla Concessionaria al Comune alla scadenza della convenzione, o alla revoca, o alla decadenza della stessa.

ART. 10 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia fra la Concessionaria e l'utente sarà competente a giudicare unicamente l'Autorità Giudiziaria



avente la giurisdizione in Avio.

ART. 11 - CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO

Gli allacciamenti fino al contatore saranno costruiti esclusivamente dalla Società.

A) Per l'allacciamento di un contatore avente portata max. nominale di 3 mc./h. (20 fiamme) e per una lunghezza della presa stradale inferiore o uguale a mt. 12 misurati a partire dal centro della strada

L. 350.000.

1) C.S. per contatore avente portata max. nominale di 7,5 mc/h (50 fiamme)

L. 550.000.-

3) Per contatore avente calibro superiore il contributo richiesto sarà proporzionale.

B) Per ogni metro di condotta in più eccedente i 12 mt. sarà richiesto il contributo di:

1) Per allacciamenti contatori fino a 20 fiamme

L./mt. 18.000.-

2) Per allacciamenti contatori fino a 50 fiamme

L./mt. 20.000.-

3) Per allacciamenti contatori fino a 100 fiamme

L./mt. 24.000.-

4) Per allacciamenti contatori oltre 100 fiamme

L./mt. 40.000.-

C) Nelle quote precisate ai punti A) e B) sono compresi gli oneri derivanti dalle opere di scavo, fornitura e posa delle tubazioni, fornitura e posa degli accessori del contatore, fornitura e posa riduttore di pressione, posa contatore, cassette e posa in opera.

Nel caso di allacciamento con più utenze nello stesso stabile e di proprietà di un unico titolare o parenti entro il 3° grado (fratelli-genitori-figli) le spese di allacciamento saranno ridotte al 50%, se fatte contemporaneamente, salvo la prima.

D) Condizioni particolari per i primi allacciamenti:

- 1) Riduzione delle quote di allacciamento di cui al punto A) da L. 350.000.- a L. 300.000.-
- 2) nel caso che l'utente non intenda usufruire subito del servizio di distribuzione del gas la Società Concessionaria si impegna al montaggio del contatore al momento della richiesta da parte dell'utente. Rimane inteso che nel periodo intermedio all'utente non verrà addebitato alcun onere mensile.
- 3) Dette condizioni sono valide fino a che la Ditta sarà in loco e comunque fino a fine 1985.

ART. 12 - REVISIONE PREZZI ALLACCIAMENTI

Alla fine di ogni anno il contributo di allacciamento sarà oggetto di revisione in relazione all'aumento dei costi di incidenza.





Il conteggio della revisione verrà effettuato secondo quanto contenuto nel Decreto Ministeriale dell'11.12.1978, pubblicato sulla G.U. n. 357 del 23.12.1978 con riferimento alla tabella n. 11 cap. IV OPERE IGIENICHE.

Allegato alla deliberazione consiliare n. 126 dd. 11.12.84

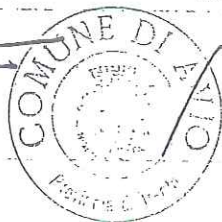
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

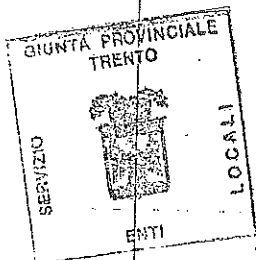
(Ing. Ezio Tranquillini)

(Lutteri dott. Italo)

E. Tranquillini



Italo Lutteri



GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO

N° 1353/4-R in seduta del 1/3/1985
A seguito di avvenuto controllo di legittimità, il
presente regolamento è esecutivo a sensi degli ar-
ticoli 58 e 64 del Testo Unico delle Leggi regiona-
li sull'ordinamento dei Comuni, approvato con
D.P.G.R. 19 gennaio 1984, n. 67.

IL SEGRETARIO DELLA G.P.
IN SEDE DI TUTELA
dott. prof. Eugenio Mantovani

ATTI

[Handwritten signature]

